

AGEVOLAZIONI

Restyling per le OP – i soci

di Luigi Scappini

Il Mipaaf, con il [decreto n. 5927 del 18 ottobre 2017](#), ha introdotto le **regole** inerenti le **OP** operanti nel settore dell'**ortofrutta**.

In un [precedente contributo](#) ci siamo occupati di delineare gli aspetti generali relativi alle caratteristiche che deve avere la OP in termini di **numero minimo di soci** e di **VPC** (valore produzione commercializzabile), parametri innalzati per cercare di “equiparare” in termini dimensionali le organizzazioni italiane con quelle comunitarie.

Per quanto concerne i **soci**, che come già visto possono essere sia **persone fisiche** sia **giuridiche**, si deve evidenziare come l'aderire a una OP comporta **doveri** e **obblighi** in capo al soggetto aderente.

Innanzitutto, ai sensi dell'[articolo 3](#) del decreto, un produttore, in riferimento a un **determinato prodotto**, può **aderire** esclusivamente a **una sola OP** relativa a quello specifico prodotto; tuttavia, in parziale **deroga**, è previsto che nel caso in cui il **prodotto** sia **utilizzabile** anche per la **trasformazione industriale**, al produttore è data **facoltà** di aderire a una **OP** per il **prodotto fresco** e a un'altra **OP** per il **prodotto** destinato alla **trasformazione**.

Fino a ora si è fatto esclusivo riferimento a un concetto di socio produttore che procede a conferire il proprio prodotto alla OP, tuttavia, è previsto ai sensi dell'[articolo 9](#) che è ammessa l'adesione all'organizzazione anche di **soci non produttori**. Tale facoltà, però, soggiace ad alcuni **limiti**, da prevedersi esplicitamente nello statuto, in quanto tale categoria non può mai essere superiore:

- al **10%** dei **diritti di voto** e
- al **10%** delle **quote o del capitale**.

Inoltre, è fatto espresso **divieto** ai soci non produttori di fare **attività concorrenziale**, nonché di **partecipare** al voto relativo a **decisioni** sul **fondo di esercizio**.

L'articolo 11 si occupa di individuare il **periodo minimo** di **adesione** a una OP, individuato in **1 anno**, e le regole per poter esercitare il recesso, precisando, al comma 5, come le regole ivi individuate prevalgono su qualsiasi previsione statutaria.

In deroga a tale prevalenza del decreto rispetto allo statuto, è stabilito che è possibile introdurre una norma per effetto della quale è data facoltà al singolo socio di poter **recedere**

limitatamente a uno o più prodotti, rimanendo socio per i restanti.

Il **recesso** deve essere comunicato alla OP in **forma scritta** con un **preavviso massimo di 6 mesi**, termine entro il quale l'organizzazione deve rispondere, fermo restando che, comunque, il recesso **esplica** i suoi **effetti** esclusivamente **a decorrere** dalla **chiusura** dell'**esercizio finanziario** in cui è stato esercitato.

Nonostante tale previsione, il [precedente comma 2 dell'articolo 11](#), stabilisce che *“In caso di presentazione di un programma operativo, nessun produttore può liberarsi dagli obblighi derivanti da detto programma per l'intero periodo della sua attuazione, salvo l'autorizzazione della OP”*.

Una volta **accolto** il recesso, la **OP rilascia** la **documentazione** necessaria al socio uscente per poter **aderire** ad **altra organizzazione** in data anteriore al termine di presentazione del programma operativo o della modifica per l'anno successivo.

Sempre l'[articolo 11](#), al comma 6, disciplina l'ipotesi di **esclusione** del socio per **gravi inadempienze**, al cui verificarsi, la possibilità di **adesione** ad **altra OP** viene concessa solamente **a decorrere** dal 1° gennaio del **secondo anno successivo** a quello di espulsione.

L'adesione a una OP comporta il **conferimento** alla stessa dei **prodotti** al fine di raggiungere il VPC richiesto per il riconoscimento dell'organizzazione, tuttavia, l'[articolo 5](#) del decreto, applicando la **deroga** concessa dall'[articolo 12, § 1, lettera a\), Regolamento 891/2017](#), concede la **possibilità, previa autorizzazione** della OP stessa, di **vendere** al consumatore finale, per il proprio fabbisogno personale, **in via diretta o** anche all'**esterno** dell'azienda, una **parte** del volume di **produzione** “conferito” **ai fini del riconoscimento**.

Inoltre, sempre ai sensi dell'articolo 5, i soci possono essere autorizzati anche alla **cessione**, in via diretta o per il **tramite** di **altra OP** designata, di una quantità di **prodotti marginale o di prodotti** che per le loro caratteristiche intrinseche **non rientrano** nelle attività **commerciali** della **OP**.

Il cumulo di entrambe le deroghe non può mai eccedere il **25%** della **produzione annua** del socio.

L'[articolo 10](#) si occupa di delineare le regole attraverso le quali ottemperare all'obbligo di **controllo** democratico della OP stabilite con l'[articolo 17 del Regolamento delegato 891/2017](#).

A tal fine è previsto che il **singolo socio non** possa detenere **più del 35% dei diritti di voto** e del **49%** delle **quote o del capitale** della OP.

Tale limite **non** può essere **superato** nemmeno attraverso **partecipazioni di controllo**.

Tali **regole**, per espressa previsione di cui al comma 6, **non si applicano** in caso di OP costituite

in forma di **cooperativa agricola** e loro **consorzi**.



Seminario di specializzazione

LA FISCALITÀ DELL'IMPRENDITORE AGRICOLO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)